

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione IV Civile

Il Giudice designato **dott.ssa Raffaella Simone**

visto il ricorso per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato in data 21.12.2021 nell'interesse di [REDACTED]

vista l'attestazione dell'OCC;

esaminati gli atti e ritenuto che nulla osti alla fissazione dell'udienza di cui all'art.10 l.3/2012;

fissa

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 14.4.2022, ore 9,30;

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, con le modalità di cui all'art.10, comma 1, l. cit, con eventuali spese a carico dell'istante;

dispone

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto, **per estratto e con esclusione dei dati sensibili e riservati**, vengano pubblicati a cura dell'OCC sul sito ufficiale del Tribunale di Bari, con spese a carico dell'istante;

ordina

la trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia del Territorio del luogo del bene immobile oggetto della proposta;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

sospende

il procedimento esecutivo iscritto al R.G. E.I. n. 799/2012 del Tribunale di Bari

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso.



riserva

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012.

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria al ricorrente ed all'avv. Fiore nella qualità di Organismo di Composizione della Crisi.

Bari, 07/01/2022

Il Giudice designato
Raffaella Simone

